



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/3387/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3758/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 26 giugno 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3758/TFNSVE/2025-2026, 3758 - Ricorso proposto dalla società ATLETIC PROGETTO MONTAGNA S.C.S.D (954873) contro la società A.S.D BAISSO SECCHIA (932382) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore CASINI FRANCESCO (7026505), PRODI ANDREA (5252202), SPEZZANI JACOPO (4889586), SPEZZANI MIRCO (4293052)

In data 26/05/2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati così quantificati per i singoli calciatori: Casini Francesco euro 44,00 (quarantaquattro/00), Prodi Andrea euro 254,00 (duecentocinquantaquattro/00), Spezzani Jacopo euro 213,00 (duecentotredici/00) e Spezzani Mirco euro 8,00 (otto/00).



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il tutto come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti per un totale, quindi, di euro 519,00 (cinquecentodiciannove/00).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 519,00 (cinquecentodiciannove/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai